



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Direttive del Consiglio federale concernenti l'utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione

(Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione)

Modifica del 25 ottobre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le direttive del 22 dicembre 2010¹ sulle frequenze per la radiodiffusione sono modificate come segue:

Ingresso

visto l'articolo 54 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006² sulla radiotelevisione (LRTV);
visto l'articolo 24 capoverso 1^{bis} della legge del 30 aprile 1997³ sulle telecomunicazioni (LTC),

Art. 3 cpv. 2 lett. b

² Nella liberazione di frequenze il DATEC stabilisce:

- b. i dettagli della diffusione di programmi svizzeri; e

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2017.

¹ FF 2011 491

² RS 784.40

³ RS 784.10

25 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

